



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. XXXX / 2023

Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.

Oggi 15/02/2024, innanzi al giudice dott. XXXX XXXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente Avv. Dall'Ara in sostituzione Avv. Zampieri

per la parte convenuta Avv. XXXXXXXXX

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.





Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. XXXX XXXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXX XXXX , all'udienza del **15/02/2024**, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXXX / 2023** RCL promossa con ricorso depositato il **27/12/2023**

da

XXXXX **XXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO MARIA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) ; ROSA DENIS (RSODNS72C24D325I) ; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N); RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) ; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) ;

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271),
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA (C.F. 80011240233), con il patrocinio dell'avv. XXXX XXXXX

Motivi della decisione

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo di essere insegnante con contratto a tempo





determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni dal 2018/2019 al 2023/2024

Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007





e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 3.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.

Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il Ministero ha chiesto che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.





Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto,

La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

La ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal Ministero ha provato di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.

Il Ministero convenuto ha eccepito che per taluni degli anni scolastici indicati in ricorso l'impegno orario settimanale era ridotto rispetto all'orario "pieno".

Quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatisi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle 18 ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo





indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull’intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica ‘annua’...che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull’intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente.

Il Ministero ha eccepito che la ricorrente ha svolto servizio su posto di sostegno senza essere in possesso di titolo di specializzazione.

Il fatto che le supplenze siano state svolte dalla parte ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, non è rilevante, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto l’assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza.

Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa

Inoltre non può avere rilevanza la fruizione di congedo parentale e le assenze per malattia evidenziate dal Ministero in taluni dei servizi svolti dalla ricorrente. L’esigenza formativa connessa con la durata annuale del servizio deve essere valutata ex ante, nel senso che il docente avrebbe avuto diritto, in relazione alla stipulazione di un contratto avente durata annuale, alla erogazione tempestiva del bonus mediante la Carta elettronica del docente. Pertanto non possono avere rilevanza le vicende





successive del rapporto di lavoro, collegate a legittime cause di sospensione della prestazione lavorativa.

Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato *“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”*, il Legislatore ha disposto che *“1. La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell’anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 26”*.

La ricorrente ha ricevuto incarico annuale sino al 30.6.2024 e quindi non rientra nella ha diritto al riconoscimento del bonus in forza della normativa sopravvenuta. La suddetta previsione non ha rilievo alcuno ai fini della decisione, non solo in quanto destinata a esplicare efficacia solo per il futuro e non rispetto agli Anni Scolastici passati, ma altresì in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze, con conseguente disapplicazione in forza dei sopra citati principi fissati dalla Corte di Giustizia UE.

Pertanto la Carta Docente spetta alla ricorrente per gli anni scolastici indicati.





La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto:

Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Non è contestato che la ricorrente risulta essere alla data odierna "interna" al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.

L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora "interni" al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della "carta docenti", poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.





La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente

Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale. Si riconosce l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 per inserimento nel ricorso di link ipertestuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del





personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici, 2018/19, 2019/20 2020/21, 2021/2022, 2022/2023. 2023/24;

- 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- 3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 721,00 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA e aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Verona, 15.2.2024

IL GIUDICE

XXXXX XXX

